



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La valutazione anti-abuso della cessione di quote seguita da una scissione parziale non proporzionale

Il ruolo della controllante non residente identificata direttamente in Italia

Il trattamento ai fini Iva delle agevolazioni previste per l'acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il criterio di inerenza ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza

La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria dei beni non entrati in funzione

La titolarità del credito Iva in occasione della cessione d'azienda

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La deducibilità delle quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto

La valutazione anti-abuso della cessione di quote seguita da una scissione parziale non proporzionale

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 24 dicembre 2019, n.537

L’Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale di una cessione di quote di partecipazioni, cui segue un’operazione di scissione parziale non proporzionale. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, tale riorganizzazione, non comportando il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito ai fini delle imposte sui redditi, non integra un’ipotesi di abuso del diritto di cui all’art.10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente). Infatti, conclude l’Amministrazione finanziaria, l’operazione risulta conforme a normali logiche di mercato, rilevando il solo fine economico di concentrare il controllo totalitario delle partecipazioni cedute in capo alla società scissa

[torna su](#)

Il ruolo della controllante non residente identificata direttamente in Italia

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 24 dicembre 2019, n.536

L’Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, una società di capitali, residente in altro Stato Ue e identificata direttamente in Italia, ai sensi dell’art.35-*ter* del Decreto Iva, può rivestire, nell’ambito della liquidazione dell’Iva di gruppo, il ruolo di controllante, anche se non effettua operazioni rilevanti ai fini Iva nel territorio italiano. Pertanto, aggiunge l’Amministrazione finanziaria, non possono applicarsi le disposizioni di cui all’art.35, comma 15-*quinquies* del citato decreto che regola la chiusura d’ufficio della partita Iva, e quindi la società è legittimata, in quanto controllante, a presentare la dichiarazione annuale, ai sensi dell’art.73, comma 3, del Decreto Iva.

[torna su](#)

Il trattamento ai fini Iva delle agevolazioni previste per l’acquisto di autovetture da parte di soggetti disabili

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 20 dicembre 2019, n.533

L’Agenzia delle entrate, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’aliquota Iva relativa all’acquisto di autovetture da utilizzare a favore di soggetti disabili, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, questi non dispongano ancora della documentazione necessaria ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, di cui all’art.30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n.388. In particolare, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, se i presupposti per l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta al 4 per cento sussistevano alla data dell’acquisto, il cedente, che ha correttamente assoggettato l’operazione all’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento, può emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art.26, comma 3, del Decreto Iva.

[torna su](#)

Il criterio di inerenza ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 dicembre 2019, n.34166

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, ha chiarito che, il *discrimen* tra spese di rappresentanza, limitatamente deducibili, e spese di pubblicità, interamente deducibili, è costituito dagli obiettivi perseguiti mediante le stesse, potendosi quindi considerare spese di rappresentanza i costi sostenuti senza un'aspettativa di ritorno commerciale. Pertanto, ha aggiunto la Suprema Corte, ai sensi dell'art.109 del Tuir, esse sono deducibili unicamente se soddisfano il requisito dell'inerenza, da valutare in base ai criteri di ragionevolezza e di coerenza con gli obiettivi aziendali e con gli usi e le pratiche commerciali del settore in cui l'impresa opera

[torna su](#)

La deducibilità dei canoni di locazione finanziaria dei beni non entrati in funzione

Corte di Cassazione – Sentenza del 19 dicembre 2019, n.33903

La Corte di Cassazione, in tema di determinazione del reddito di impresa, ricordando che, in forza dell'art.109, comma 2, lett.b), gli oneri derivanti da operazioni di locazione finanziaria, relative a beni strumentali all'attività d'impresa, sono deducibili dalla data in cui maturano i relativi corrispettivi, ha chiarito che, tale principio si applica anche per le annualità durante le quali sussiste una causa di impossibilità oggettiva all'utilizzo del bene, nonostante questo sia astrattamente pronto per l'uso, in quanto l'art.102, comma 7, del Tuir non vincola la deducibilità di tali costi all'effettivo funzionamento del bene concesso in *leasing*.

[torna su](#)

La titolarità del credito Iva in occasione della cessione d'azienda

Corte di Cassazione – Sentenza del 18 dicembre 2019, n.33585

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, in caso di cessione d'azienda, vengono trasferiti *ex lege* al cessionario tutti i rapporti ed i crediti ad essa relativi, che non siano espressamente esclusi, ivi compresi i crediti d'imposta vantanti dal cedente. Pertanto, aggiunge la Suprema Corte, ai sensi dell'art.30 del Decreto Iva, con riferimento al credito Iva, l'intera posizione creditoria viene trasferita al cessionario, che può chiedere il rimborso del credito, computarlo in detrazione per l'anno successivo, o utilizzarlo in compensazione.

[torna su](#)

La deducibilità delle quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto

Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila – Sentenza del 16 dicembre 2019, n.1024/6/2019

La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime fiscale delle quote di ammortamento delle aziende date in affitto o in usufrutto, ricordando che esse sono deducibili, ai sensi dell'art.102, comma 8, del Tuir, dal reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario, fino a concorrenza del costo non ammortizzato risultante dalla contabilità del concedente. Pertanto, ha aggiunto la Commissione, se il concedente non ha tenuto regolarmente il libro dei beni ammortizzabili, o non prova di aver effettuato le necessarie annotazioni nel libro degli inventari, trova applicazione la seconda parte del secondo periodo del richiamato comma 8, in forza della quale deve considerarsi già dedotto il 50% delle quote relative al periodo di ammortamento già decorso.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it